

CONFEDIR

In partenza la nuova tornata contrattuale per il quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

E' in procinto di essere avviata la nuova tornata contrattuale. Come al solito partiranno prima i contratti del personale di comparto e, solo successivamente, la dirigenza; da segnalare che i dirigenti di regioni ed autonomie locali devono ancora rinnovare il contratto del secondo biennio economico (2004-2005) mentre i dirigenti delle università e degli enti pubblici di ricerca sono addirittura in attesa di avviare le trattative per l'intero contratto della precedente tornata (2002-2005).

Com'è noto, prima di avviare le trattative, devono essere realizzati due Contratti quadro, cioè di carattere intercompartimentale, per definire la composizione rispettivamente dei Comparti dei livelli e delle Aree della dirigenza (confermando o meno le precedenti configurazioni); tali Contratti quadro vengono negoziati con le Confederazioni rappresentative, rispettivamente, nei Comparti dei livelli e nelle Aree dirigenziali, che attualmente sono Confedir, Cida, Cosmed, Confsal, Cgil, Cisl e Uil.

I due Contratti quadro vengono realizzati sulla base di due distinti atti di indirizzo che il Ministro della Funzione Pubblica invia all'ARAN in qualità di Presidente dell'Organismo di coordinamento dei Comitati di Settore, ai sensi del d.lgs 165/2001.

L'atto di indirizzo relativo ai comparti non dirigenziali viene inviato proprio in questi giorni all'ARAN ed integra un precedente atto che il Ministro Baccini predispose con riferimento alle sole amministrazioni dello Stato e che l'ARAN fu costretta ad accantonare in attesa di disporre anche delle indicazioni riferite agli altri comparti (Regioni, enti locali, sanità, eccetera) in quanto il Contratto quadro di ridefinizione della composizione dei comparti di contrattazione deve essere unico per tutto il pubblico impiego.

Nel precedente atto di indirizzo, di seguito riportato integralmente, si conferma l'attuale composizione dei comparti delle amministrazioni statali ad eccezione per i dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non fanno più parte di alcun comparto essendo ritornati nel così detto regime di diritto pubblico (decontrattualizzati); di conseguenza, i dipendenti dei Monopoli di Stato verranno accorpati con i dipendenti dei Ministeri in quanto unici componenti del "comparto delle amministrazioni autonome" che, quindi, verrà soppresso.

L'atto di indirizzo dello Stato ricorda anche la necessità di dare attuazione all'art.17bis del d.lgs 165/2001 relativo alla Vicedirigenza. Purtroppo la direttiva prevede che tale nuova area sia semplicemente un'area funzionale interna al contratto di comparto e non, come da sempre richiesto dalla categoria dei

CONFEDIR

Vicedirigenti e, a suo nome, dalla CONFEDIR, **un'area contrattuale autonoma** (analogamente a come già avviene per la dirigenza).

Questo significa che, se i sindacati rappresentativi del comparto (cgil, cisl e uil in testa) lo vorranno, potranno inserire, dopo l'area "C" un'area "D" denominata vicedirigenza, regolandone contrattualmente compiti e funzioni.

E' di tutta evidenza che questa è una interpretazione abnorme rispetto allo spirito della legge, anche perché il topolino partorito dalla montagna non aveva certo bisogno di una norma di legge per essere generato: la definizione delle aree funzionali del contratto è sempre stata nelle disponibilità contrattuali tanto è vero che nel comparto università, dopo l'area "C" e l'area "D" ci sono anche gli "EP", cioè le "Elevate Professionalità".

La situazione attuale può comunque essere considerata un passo in avanti in quanto riconosce l'esistenza della categoria dei Vicedirigenti ed ora si dovrà lavorare per strapparla alla gestione dei comparti dei livelli nei quali tale personale non si riconosce in quanto in tale contesto normativo non è possibile, come abbiamo approfondito nei numerosi documenti CONFEDIR, **costruire un rapporto di lavoro idoneo ai compiti assegnati ed alle responsabilità assunte**.

Tornando agli atti di indirizzo per l'ARAN, quello attuale (per i comparti non statali) introduce sostanzialmente due novità: la divisione in due distinti ambiti del personale del comparto regioni ed autonomie locali che, quindi, avrà due diversi contratti, e l'inserimento dell'ENEA nel comparto degli enti di ricerca.

Per quanto riguarda la vicedirigenza, il decreto interministeriale che individua le qualifiche equivalenti alle C2 e C3 dei ministeri è stato firmato da entrambi i ministri interessati (Nicolais e Padoa Schioppa) ed è ora all'esame del Consiglio di Stato del quale è stato chiesto il parere.

I contratti relativi al personale di comparto, dunque, potrebbero essere realizzati nei prossimi mesi, fermo restando il problema delle limitate risorse economiche a disposizione.

Per la Vicedirigenza, la CONFEDIR, assieme alle proprie Federazioni di comparto, sta già operando in ambito politico, legale e sindacale per raggiungere l'obiettivo di realizzare un contratto specifico della categoria.

Roma, 13 novembre 2006

La Segreteria Tecnica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Atto di indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009"

L'organismo di coordinamento dei comitati di settore, al quale partecipa il Governo per il tramite del Ministro per la Funzione Pubblica che lo presiede, ha deliberato nella sessione del 15 marzo 2006, ai sensi dell'art 41, comma 6, del D.lgs n.165 del 2001, il presente Atto di Indirizzo.

Nelle trattative per il contratto collettivo nazionale quadro l'ARAN si atterrà agli indirizzi contenuti nel presente atto.

In relazione all'andamento delle trattative, l'ARAN potrà richiedere che gli indirizzi vengano ulteriormente precisati ed informerà costantemente i comitati di settore dell'andamento delle stesse.

Ai fini dell'avvio della tornata contrattuale 2006-2009 per il settore "statale" si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni all'attuale composizione dei comparti di contrattazione collettiva che, attualmente, trovano disciplina nel CCNQ stipulato il 18 dicembre 2002.

In particolare, in attuazione della delega contenuta nella legge 30 settembre 2004, n. 252, è stato emanato il D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, che determina ad ogni effetto la fuoriuscita dal campo di applicazione della contrattazione collettiva "privatistica" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da ora in poi disciplinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del d.lgs n.165 del 2001 "in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".

Considerato che nel comparto Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, in cui lo stesso Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco era ricompreso, permane attualmente la sola Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'ARAN valuterà l'inserimento della predetta amministrazione nel comparto Ministeri in separata sezione, senza dar luogo ad effetti di allineamento retributivo, con contestuale soppressione del comparto delle Aziende ad ordinamento autonomo.

Inoltre l'ARAN, nell'occasione della stipula del presente Contratto Quadro, darà attuazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 145 del 2002, in ordine alla costituzione, nel comparto Ministeri, di un'apposita separata area per il personale della vicedirigenza.

Al riguardo si richiamano le previsioni della legge confluite nell' articolo 17-bis del D.lgs n. 165 del 2001 (come modificato, da ultimo, dall'art. 14-octies del decreto legge n. 115 del 2005), che stabilisce che nell'apposita area della vice dirigenza venga ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, in base al vigente ordinamento del personale, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.

Analogo inquadramento nell'apposita separata area della vicedirigenza andrà operato, in sede di prima applicazione, nei confronti del personale privo di laurea ma in possesso degli altri requisiti richiesti (anzianità nella posizione e/o qualifica) purché lo stesso personale sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.

Circa la decorrenza dell'inquadramento, va considerato quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 145 del 2002, che stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere "dal periodo contrattuale successivo a quello in corso", che dovrà essere fatto coincidere con la stipulazione dei contratti collettivi relativi al quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio 2006-2007".

Alle ore 11,30 si dichiara chiusa la seduta

IL PRESIDENTE

**Il Segretario
dell' Organismo di coordinamento**